REPERTORIO N._____

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E PICCOLA RISTORAZIONE (*TAKE AWAY* O DA CONSUMARE IN PIEDI) PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN VIA XX SETTEMBRE N. 97 - ROMA - CIG 9660679482 CPV 55410000-7 / 55510000-8

Tra

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Codice Fiscale 80415740580

e

la Società , con sede legale in …. Via ……..P.IVA/C.F: …….

L'anno XXXX, il giorno XX del mese di XXXXXX, in Roma, nel Palazzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sito in Via XX Settembre n. 97, innanzi a me, Dott. _____, C.F. _____-, Dirigente designato quale Ufficiale Rogante, con provvedimento prot. n. _____ del _____, domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre, n. 97, collegati in videoconferenza

si sono costituiti

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, C.F. 80415740580, con sede in Roma, Via

XX Settembre, 97, ivi domiciliato ai fini del presente atto, nella persona del Dott. _____, nato a _____ il _____

quale _____;

(di seguito, per brevità, anche "**Ministero**" o "**Concedente**" o "**Amministrazione**")

e

- la Società_____, con sede legale in____, Via___, capitale sociale Euro____ _____, P.IVA_____, in persona del _____e legale rappresentante_____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da___il ____

(nel seguito per brevità e anche "**Impresa"** o "**Concessionario**")

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le "**Parti**")

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, fatta con il mio consenso espressa e concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni, dichiarano di voler stipulare e stipulano quanto appresso.

PREMESSO CHE

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto necessario affidare le attività relative ai servizi di gestione bar e piccola ristorazione (*take away* o da consumare in piedi) ubicate presso la sede del Ministero in via XX Settembre n. 97 – Roma;

- con determina contrarre n. 36390 del 07/03/2023 l'Amministrazione ha autorizzato l'avvio di una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.lgs 50/2016 (in seguito anche "Codice") per l'affidamento in concessione del

servizio in oggetto, utilizzando il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa;

- gli atti della procedura in oggetto, alla quale hanno partecipato n._____ , concorrenti, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

- con determina prot. n. _____ del __/__/____ è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Impresa_____;-

- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da_____ in data __/__/____ avente numero_____, per un importo di euro _____ (_____/00) e la polizza assicurativa richiesta rilasciata da_____ avente n._____;

- ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in L. n. 120 del 2020, a seguito della consultazione della B.D.N.A. del Ministero dell'Interno e di tutte le ulteriori banche dati disponibili, è stata rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria e che la stipula del presente Contratto avviene ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.lgs n. 159 del 2011, salvo il recesso dal Contratto da parte della Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e il Piano

Economico Finanziario del Concessionario, che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:

- dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- da quanto previsto nell'Offerta Tecnica ed Economica presentata dall'Impresa;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'attività oggetto del presente Contratto e di cui l'Impresa dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultima ed espressamente accettate dalla Concedente.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto e luogo della prestazione

Il presente Contratto ha per oggetto la Concessione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della gestione funzionale ed economica del

servizio di bar e piccola ristorazione (take away o da consumare in piedi), da svolgersi nella sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze sito in Roma alla Via XX Settembre n. 97, consistente nelle attività, nei modi e nei tempi rappresentati nel Capitolato e nel rispetto della normativa vigente.

Il valore stimato della presente Concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 50/2016, è pari **a € 3.840.000,00 (tremilioniottocentoquarantamila/00)** IVA esclusa, mentre il costo degli oneri per la sicurezza è pari ad **€ 3.000,00 (tremila/00).** Tale importo non costituisce alcuna aspettativa circa il fatturato da realizzare ma è mera stima ai soli fini della determinazione della procedura di scelta del contraente.

In particolare il Ministero affida al Concessionario:

a) gli spazi per lo svolgimento delle attività, come individuati negli atti di gara;

b) la gestione funzionale ed economica, del servizio oggetto di Concessione, in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica, in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e suoi Allegati;

Articolo 3 – Diritti, obblighi e responsabilità del Concessionario

Il Concessionario si obbliga ad osservare nell'esecuzione della Concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Contratto, nonché nel relativo Capitolato Speciale, che viene allegato al presente Contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Si obbliga, altresì, a finanziare economicamente la Concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dal Piano Economico-Finanziario di copertura dell'investimento e della connessa gestione presentato

in sede di offerta e contenuto nel presente Contratto come parte integrante del medesimo.

Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della Concessione da svolgersi nella sede centrale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di gestione.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

Articolo 4 – Durata

Il Contratto avrà la durata di 5 anni (60 mesi) decorrenti dal Verbale di consegna dei locali.

La consegna dei locali avverrà entro 15 giorni dalla data di intervenuta efficacia del contratto.

L'avvio della fase della gestione della Concessione avverrà all'esito positivo di una verifica preliminare, da parte del competente Ufficio Tecnico di questa

Amministrazione, circa la conformità dei locali e degli spazi allestiti dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato speciale e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di conformità impiantistica.

La Concedente si riserva la facoltà di prorogare la Concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Il Concessionario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio per l'ulteriore periodo previa richiesta scritta dell'Amministrazione.

Articolo 5 - Avvio, Orari e Cessazione del servizio

I servizi dovranno essere avviati dal Concessionario entro il termine dichiarato nella propria Relazione tecnica, decorrente dalla data di consegna dei locali, comprensivo dei giorni necessari per l'allestimento/arredamento degli stessi e per l'espletamento delle attività propedeutiche. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito Verbale di avvio del servizio.

Il Concessionario si impegna a garantire il servizio oggetto del presente contratto nei giorni e negli orari di cui al punto 3 del Capitolato speciale.

Eventuali richieste da parte del Concessionario di variazione degli orari di cui al comma 1 dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il Concessionario e la Concedente.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali e degli arredi ricevuti in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il deterioramento d'uso o il consumo risultante dall'uso in conformità al contratto ai sensi dell'art. 1590 del cod. civ. All'atto di riconsegna, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito Verbale di riconsegna dei locali.

La Concedente si riserva la facoltà di:

i) richiedere la rimessa in pristino dei locali/spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente ed espressamente autorizzati;

ii) ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna, su richiesta della Concedente, con modalità e tempistiche da concordare con quest'ultima, a consentire ogni attività utile ai fini dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento dei servizi oggetto della Concessione e propedeutica al passaggio di consegne verso il concessionario entrante.

Articolo 6 - Revisione del Piano economico-finanziario

L'Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti, pertanto il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al Contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, di copertura dell'investimento e della connessa gestione, presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del presente Contratto.

Il Piano economico e finanziario del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, potrà essere oggetto di revisione alle condizioni e secondo le modalità indicate nell'art. 165 comma 6 del Codice.

Articolo 7 - Modifica della Concessione durante il periodo di efficacia

Fermi restando i principi del rischio operativo e dell'equilibrio economico-finanziario, previsti dall'art. 165 del D.lgs 50/2016, durante il periodo di efficacia del contratto lo stesso potrà essere modificato senza indire una nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto all'art. 175, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016.

In particolare il Concedente si riserva la facoltà di modificare il Contratto nel corso della durata della concessione, in aumento o in diminuzione, per eventuali variazioni delle esigenze dell'utenza e per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche.

L'eventuale modifica non rappresenterà in alcun caso proroga della Concessione. In tal caso si applicherà l'art. 175, comma 4 del Codice.

In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato speciale.

Articolo 8 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato speciale, nell'Offerta tecnica e nel presente Contratto.

Il Concessionario dovrà garantire, durante tutta la durata della concessione, l'assortimento e l'offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato speciale e a quelle proposte in sede di Offerta tecnica.

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all'acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l'erogazione dei servizi dovranno essere di elevata qualità e conformi a quanto indicato in Offerta tecnica e nel Capitolato speciale.

Il Concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato speciale.

Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi, e al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile, i prezzi applicati.

Il Concessionario è altresì tenuto a esporre, in maniera ben visibile, le licenze e autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività, rilasciate dalle autorità competenti e a tutto quanto previsto dal Capitolato speciale.

Il Concessionario è tenuto a redigere ogni sei mesi un documento denominato "Resoconto semestrale" e a consegnarlo all'Amministrazione entro 15 giorni solari dal termine del semestre di riferimento, pena l'applicazione della penale di

cui al punto 50 del Capitolato Speciale. Il documento dovrà essere redatto fornendo le informazioni indicate nel punto 44 del Capitolato speciale.

Il Concessionario, entro 30 giorni solari antecedenti la data di scadenza del contratto, dovrà produrre e consegnare all'Amministrazione, un documento denominato "Resoconto finale della Concessione", contenente le informazioni consuntive ed aggregate dei dati già riportati nei singoli Resoconti semestrali.

Articolo 9 - Eccedenze alimentari e destinazione cibi e bevande non somministrati

Il Concessionario si obbliga a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla L. 155/2003, nel rispetto di quanto previsto dal progetto proposto in fase di presentazione dell'Offerta tecnica (*Progetto Alimentis*).

A tal fine il Concessionario ha sottoscritto in data _____ un protocollo con _____, C.F. _____con sede legale in _____ – Via _____.

Articolo 10 - Canone annuale da corrispondere all'Agenzia del Demanio e pagamento delle utenze.

Il Concessionario, come previsto dal punto 5 del Capitolato Speciale (rubricato " Canone di concessione"), si impegna a corrispondere all'Agenzia del Demanio, con decorrenza dalla data del Verbale di consegna dei locali, un canone annuo per l'utilizzo degli spazi demaniali, determinato con nota Prot. n. 9348

dell'11/08/2022 dell'Agenzia del Demanio, pari a **€ 21.012,00** (euro ventunomiladodici/00).

L'Amministrazione comunicherà all'Agenzia del Demanio i dati della società aggiudicataria, per il rilascio della Concessione onerosa relativa all'utilizzo degli spazi demaniali.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a sostenere le spese derivanti dalla voltura delle utenze e dei consequenziali consumi, interamente a suo carico.

Articolo 11 – Allestimento dei locali

Gli interventi necessari all'allestimento funzionale dei locali, la pulizia e manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alla normativa applicabile, nonché a tutte le prescrizioni di cui al capitolato tecnico e all'offerta tecnica.

Il completamento dell'allestimento funzionale dei locali e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie, dovranno essere ultimati entro la data del Verbale di avvio dei servizi così come disciplinato nel Capitolato speciale.

Articolo 12 Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente le condizioni previste dal Capitolato Speciale al punto 29 (rubricato "Personale impiegato nei servizi e rapporto di lavoro") e al punto 32 (rubricato "Prevenzione, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro"), tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di

lavoro in genere e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria applicabile.

Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

L'Impresa dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta del Ministero, prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

Il Concessionario dovrà produrre o detenere in loco, anche in forma digitale, la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Il servizio alle dipendenze del Concessionario o per il Concessionario non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con il Ministero.

Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dello svolgimento dei servizi in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari previsti.

Il Concessionario predispone e trasmette al Ministero, prima dell'attivazione del servizio quanto di seguito indicato:

- gli elenchi nominativi delle unità di personale da impiegare nei servizi. Tali elenchi, anche al fine del rilascio dei badge d'ingresso, dovranno essere aggiornati semestralmente e precisamente entro il giorno 15 del mese di giugno e del mese di dicembre.

Il Concessionario si obbliga ad impiegare nell'erogazione dei servizi di cui trattasi solamente personale, incluso quello impiegato per le sostituzioni, in possesso del titolo di studio e/o di qualificazione professionale previsto/i dalla normativa vigente con specifica preparazione ed esperienza e adeguate competenze in tema di igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, nonchè in materia di gestione ambientale.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad assicurare la formazione e l'aggiornamento specifico previsto dalla normativa in materia di sicurezza igienico sanitaria nel settore della ristorazione ed in materia di sicurezza ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui al punto 30 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario dovrà assicurare i livelli occupazionali attuali, procedendo all'assunzione in via prioritaria del personale già in forza nell'impresa cessante, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa del Concessionario e con le esigenze tecnico - organizzative previste per l'esecuzione dei servizi, cosi come previsto dal "progetto di assorbimento" proposto in sede di presentazione dell'Offerta tecnica.

È a carico del Concessionario l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia di salute, sicurezza, tutela dell'ambiente e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro per quanto di spettanza.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza, tutela dell'ambiente e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro .

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della Concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Speciale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del Contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Speciale.

Articolo 13- Verifiche e controlli

Il Ministero, tramite il Direttore dell'esecuzione e della Commissione di Controllo e Valutazione, potrà esffettuare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del Capitolato speciale nonché a quelle ulteriori offerte in gara.

Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette, controlli documentali e attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi. Tali attività potranno essere effettuate senza preavviso direttamente presso i locali in cui si svolge il servizio di bar caffetteria e piccola ristorazione.

Resta inteso che nessun compenso spetta al Concessionario per gli alimenti prelevati nei limiti previsti dalle vigenti normative.

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito Verbale di ispezione, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al Capitolato speciale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.

Il Concessionario, inoltre, come previsto dal punto 43 del Capitolato Speciale e tenuto conto di quanto contenuto nell'Offerta tecnica, predispone ed attua un sistema di monitoraggio e di misurazione del grado di soddisfazione degli utenti ("Customer Care") del servizio al fine di migliorarne la qualità con eventuali azioni correttive.

Articolo 14 – Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 174 del D.lgs. 50/2016.

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall'art. 174, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 174, comma 4, del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all'aggiudicazione della

Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione.

Per le prestazioni affidate in subappalto il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice.

Il Concessionario si impegna a sostituire i sub-appaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 15 – Cessione e sub-concessione

Il Concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il Contratto, a pena di risoluzione in danno del Contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 176 del Codice.

Articolo 16 – Penali

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività relative alla Concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente all'Amministrazione o a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione stessa applicherà al Concessionario le penali dettagliatamente descritte e regolamentate al punto 50 del Capitolato Speciale, rubricato "Penali".

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare le relative penali.

Ferma restando l'applicazione delle penali, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo della Concessione, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte dalle imprese subappaltatrici e/o da terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel punto 52 del Capitolato speciale (rubricato Responsabilità civile e copertura assicurativa").

Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.

Il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

Articolo 18 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento della Concedente

Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs 50/2016 la Concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-*nonies* della Legge 241/1990, quando:

a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice;

b) il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione

Europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

c) il Contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Codice.

La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4, del Codice.

Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del c.c.

Per quanto non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.lgs 50/2016.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

Ai sensi del punto 53 del Capitolato speciale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento da parte del Concessionario.

La Concessione è vincolata dalla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti.

In ogni caso si conviene che la Concedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nei casi previsti dall'art. 53 del Capitolato speciale.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del Contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

La Concedente procederà alla risoluzione del presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Concedente incamererà la garanzia definitiva.

La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D. lgs. n. 50 del 2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di Offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. 50/2016, in quanto compatibile.

Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D. lgs. 50/2016.

Nei casi che comportano la risoluzione della Concessione per cause imputabili al Concessionario la stazione appaltante - ai sensi del comma 8 dell'art. 176 del D.lgs. 50 del 2016 – comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni possono indicare un operatore economico, che subentri nella Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel Disciplinare di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.

Articolo 20 – Recesso

La Concedente ha diritto di recedere dal presente Contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, nonché dall'art. 3, comma 4 del D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 2020.

Articolo 21 – Obblighi di riservatezza

Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e

le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i. dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 22 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine dichiara che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sono i seguenti……..e che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono:…….

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 23 – Referenti del Contratto per il Concessionario e per l'Amministrazione

Il Concessionario designa sin d'ora quale proprio Referente del Contratto il Sig. _____, il quale sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.

La sua presenza in sede, anche non continuativa, è essenziale per l'erogazione dei servizi. E' altresì obbligato ad assicurare la propria reperibilità nei confronti del Direttore dell'esecuzione del contratto, tutti i giorni, nell'orario di svolgimento dei servizi. Il Referente del Concessionario dovrà essere autorizzato ad accogliere richieste e segnalazioni da parte dell'Amministrazione ed a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Il Referente del Contratto deve essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica e fax.

Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Cellulare: _____

Telefono: _____

Fax: _____

Email: _____

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Referente del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il Referente del contratto per l'Amministrazione è il Direttore dell'esecuzione del servizio individuato nella persona di _____ .

Articolo 24 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

protocollo di legalità

Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,* approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ed il *Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, adottato con provvedimento del Ministro in data 10 aprile 2015 e registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di sorta.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi prescritti dal Protocollo di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (prot. 135261 del 17 dicembre 2014), consapevole delle sanzioni che, in caso di violazione, l'Amministrazione comminerà. Il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato. La violazione degli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di sorta.

Articolo 25 - Incompatibilità

Il Concessionario dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del D.lgs 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 26 - Trattamento dei dati personali

Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, all'art. 29, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Articolo 27 - Spese contrattuali

Al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico del Concessionario in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del R.D. 2440/23 così come modificati dalla Legge 790/1975.

Articolo 28 - Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto e per tutte le

questioni relative ai rapporti tra il Concedente e il Concessionario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 29 - Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Roma, ___/___/____

Per il **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi**

Dott. **XXXXXXXXX**

C.F.: **XXXXXXXXXXXXXXXX**

Certificatore: **XXXXXXXXXXX**

Validità fino al **XXXXXXXXXXX**

Firma Digitale n. **XXXXXXXXXX**

Per la **Società XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Il legale rappresentante

Dott. **XXXXXXXXXXXXXX**

C.F.: **XXXXXXXXXXXXXXX**

Certificatore: **XXXXXXXXXXXXXXX**

Validità fino al **XXXXXXXXXXXXXXX**

Firma Digitale n. **XXXXXXXXXXXXXX**

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le clausole, nessuna esclusa, del presente atto, del Disciplinare e del Capitolato Speciale della procedura di selezione.

Roma, ___/__/____

Per la **Società XXXXXXXX**

Il legale rappresentante Dott. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

C.F.: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Certificatore: **XXXXXXXXXXXXX**

Validità fino al **XX/XX/XXXX**

Firma Digitale n. **XXXXXXXXXXXXXXXX**

Per il **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi**

Dott. XXXXXXXXX

C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX

Certificatore: XXXXXXXXXXX

Validità fino al XXXXXXXXXXX

Firma Digitale n. XXXXXXXXXX

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su n.___ fogli. Dell'atto stesso io Dr. XXXXXXXXXXXXXXX, Ufficiale Rogante, ho dato lettura ai comparenti stessi, che su mia domanda lo approvano perché conforme alla loro volontà.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante mediante apposizione al presente file della mia

firma digitale n. XXXXXXXXXX, rilasciata da XXXXXX, con validità fino al XX/XX/XXXX, certifico che il presente documento composto da n. ___ fogli e redatto su supporto informatico, è sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma digitale, della cui validità sono certo.

Roma, __/__/___

L'Ufficiale Rogante

(Dr. **XXXXXXXXXXXXXXXX**)